

LE COMUNITA' ENERGETICHE
LA DIMENSIONE LEGALE: LA REGOLAMENTAZIONE
EUROPEA E ITALIANA

Intervento dell'Avv. Arturo Cancrini

1. LE DIRETTIVE EUROPEE.

In tema di energie rinnovabili è recentemente intervenuta l'Unione Europea che nel 2019 ha concluso l'approvazione del pacchetto legislativo CEP - "*Clean Energy Package*", composto da **otto Direttive**¹.

L'obiettivo primario di tali direttive è quello di dare vita ad una disciplina idonea a realizzare **la transizione ecologica ed energetica**, affidando direttamente ai singoli cittadini un ruolo centrale per il conseguimento di tale scopo. Alle direttive UE dovrebbero seguire le rispettive leggi nazionali di attuazione ed il **termine di recepimento** per gli Stati membri è **fissato a giugno 2021**².

All'interno del *Clean Energy Package* vi sono due direttive che prendono in considerazione il tema delle comunità energetiche:

- 1) la Direttiva UE 2018/2001 cd. "RED II", avente ad oggetto le energie rinnovabili, in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER);**
- 2) la Direttiva UE 2019/944 cd. "IEM", avente ad oggetto il mercato interno dell'energia elettrica, che definisce la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC)**³.

Prima di procedere all'esame del quadro normativo di riferimento, pare opportuno ricostruire il contesto in cui si inseriscono le novità introdotte.

In particolare, non si può fare a meno di evidenziare che lo sviluppo dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità energetiche rinnovabili si pongono in chiara continuità con il *Green Deal* Europeo, il cui obiettivo è quello di raggiungere la

¹ Per un approfondimento sul "*Clean energy for all Europeans package*" è possibile consultare il sito www.ec.europa.eu.

² AA.VV., "*Le comunità energetiche in Italia. Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato dell'energia*", in www.enea.it.

³ Entrambe le direttive sono consultabili in www.eur-lex.europa.eu.

neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050, in linea con gli impegni internazionali assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi⁴.

Ad ogni modo, l'Unione Europea si è sempre dimostrata attenta alla crescita ed allo sviluppo delle energie rinnovabili, considerato che nell'art. 194 TFUE viene specificato che fra gli obiettivi dell'Unione vi è proprio quello di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili⁵.

Tali premesse sono confermate dal considerando n. 2 della direttiva n. 2018/2001/UE, la quale precisa che: "Ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione. Tale obiettivo è perseguito dalla presente direttiva. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili o all'energia rinnovabile costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. L'obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030 e i contributi degli Stati membri a tale

⁴ Per un aggiornamento sui più recenti provvedimenti dell'UE in materia ambientale, cfr. SEVERINI, BARELLI, "Gli atti fondamentali dell'Unione europea su "transizione ecologica" e "ripresa e resilienza": prime osservazioni", in www.giustizia-amministrativa.it.

⁵ L'art. 194 TFUE dispone che: "Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

- garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
- garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,
- promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,

d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.

2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c).

3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale".

obiettivo, comprese le quote di riferimento in relazione ai rispettivi obiettivi nazionali generali per il 2020, figurano tra gli elementi di importanza fondamentale per la politica energetica e ambientale dell'Unione. Altri elementi sono contenuti nel quadro della presente direttiva, ad esempio per lo sviluppo di sistemi di riscaldamento e di raffrescamento da energie rinnovabili e per lo sviluppo di carburanti per il trasporto da fonti energetiche rinnovabili”.

Come risposta alle problematiche legate ai cambiamenti climatici, al surriscaldamento globale e al continuo aumento delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, l'Unione Europea ha, dunque, deciso di fissare un obiettivo vincolante in relazione alla **quota di energia da fonti rinnovabili** nel consumo energetico per il periodo compreso tra il 2020-2030. Tale soglia è stata originariamente individuata dalla direttiva 2009/28/CE nel 27%, tuttavia, alla luce delle riduzioni dei costi per la produzione di energia rinnovabile, **l'Unione ha ritenuto opportuno innalzare tale limite al 32%, come specificato nel considerando n. 8 della direttiva 2018/2001/CE⁶.**

Tali obiettivi rappresentano dunque il motore di tale “rivoluzione”, per la cui esecuzione l'Unione Europea ha ritenuto necessario mettere in campo importanti novità quali i gruppi di autoconsumatori e le comunità energetiche rinnovabili.

1.1. Autoconsumatori di energia rinnovabile nel diritto europeo.

L'autoconsumo di energia rinnovabile è, insieme alle comunità energetiche, tra le novità dalla direttiva 2018/2001/UE.

Quest'ultima all'art. 2, par. 14, fornisce la definizione di **“autoconsumatore di energia rinnovabile”**, per il quale deve intendersi: **“un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore**

⁶ Il considerando n. 8 della direttiva 2018/2001/UE dispone che: *“Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'Unione in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 32 %. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare se tale obiettivo debba essere rivisto al rialzo alla luce di sostanziali riduzioni del costo della produzione di energia rinnovabile, degli impegni internazionali dell'Unione a favore della decarbonizzazione o in caso di un significativo calo del consumo energetico nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire il loro contributo al conseguimento di tale obiettivo nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di governance definito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio”.*

di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale".

Il successivo par. 15, invece, prende in considerazione gli "autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente", i quali sono definiti come un "gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14) e si trovano nello stesso edificio o condominio".

In altri termini, con l'autoconsumo di energia rinnovabile è il singolo cliente finale, o un gruppo di essi, a produrre direttamente energia rinnovabile per il proprio consumo personale. Tale energia viene immagazzinata e, ai sensi dell'art. 21 della direttiva 2018/2001/UE, può essere venduta per la parte eccedente il consumo del cliente finale, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari.

La vendita di energia autoprodotta può essere effettuata solamente a favore di un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari e purché tale attività non costituisca l'attività commerciale principale del soggetto venditore.

Sul punto l'art. 21, par. 2, lett. a), della direttiva precisa che gli autoconsumatori possono svolgere tale attività senza essere sottoposti:

- i) in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi;
- ii) in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe.

Inoltre, ai sensi della medesima disposizione, gli autoconsumatori sono altresì autorizzati ad (b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati ad impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità; (c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali; (d) ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di

mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.

Inoltre, il terzo paragrafo dell'art. 21 prevede che gli Stati membri possano applicare oneri e tariffe non discriminatori e proporzionali agli autoconsumatori di energia rinnovabile, in relazione alla loro energia elettrica rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro disponibilità, qualora si verifichi uno o più dei seguenti casi:

a) se l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili è effettivamente beneficiaria di regimi di sostegno, solo nella misura in cui non siano pregiudicati la sostenibilità economica del progetto e l'effetto incentivante di tale sostegno;

b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l'8% della potenza elettrica totale installata di uno Stato membro, e se è dimostrato, mediante un'analisi costi-benefici effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro, che la disposizione di cui al par. 2, lett. a), punto ii), abbia comportato un significativo onere sproporzionato per la sostenibilità finanziaria a lungo termine del sistema elettrico oppure abbia creato un incentivo che supera quanto oggettivamente necessario per conseguire la diffusione economicamente efficiente dell'energia rinnovabile e che sarebbe impossibile minimizzare tale onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli;

c) se l'energia elettrica rinnovabile è prodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW.

Altro aspetto particolarmente rilevante si rinviene nel paragrafo 5 dell'art. 21, il quale prevede che l'impianto dell'autoconsumatore possa essere di proprietà di un terzo o gestito direttamente da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

1.2.- Le comunità energetiche nel diritto europeo.

Come anticipato in precedenza, sono state introdotte due diverse tipologie di comunità energetica.

La direttiva n. 2018/2001/UE disciplina la cd. **Comunità Energetiche Rinnovabile (CER)**, mentre la direttiva n. 2019/944/UE introduce la **Comunità Energetica dei Cittadini (CEC)**.

Le principali differenze tra le CER e CEC sono le seguenti:

a) la CER è fondata sul principio di autonomia tra i membri della comunità e sulla necessaria prossimità e vicinanza agli impianti di generazione. La CER può gestire l'energia in diverse forme (elettricità, calore, gas) a patto che siano generate da una fonte rinnovabile.

b) La CEC non si basa su principi di autonomia e prossimità e può gestire solo l'elettricità, prodotta sia da fonte rinnovabile, sia fossile.

Altra differenza riguarda il periodo di recepimento delle due direttive, poiché mentre alla direttiva n. 2018/2001/UE dovrà essere data attuazione entro il 30 giugno 2021, il termine di recepimento per la direttiva n. 2019/944/UE è stato fissato al 31 dicembre 2020. Tuttavia, tale differenza di termini non preclude agli Stati membri la possibilità di recepire entrambe le direttive in un'unica legge.

Sul punto si segnala che il legislatore nazionale ha conferito al governo la delega per attuare la direttiva "IEM" n. 2019/944/UE con la legge di delegazione europea 2019/2020 (Legge del 22 aprile 2021, n. 53).

In questa sede, alla luce del tema oggetto del presente convegno, ci si soffermerà solamente sulle CER, le quali sono definite dall'art. 2, par. 16 della direttiva 2018/2001/UE.

In particolare, secondo la norma appena richiamata, per "comunità energetica rinnovabile" deve intendersi un soggetto giuridico:

"a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari".

Le comunità energetiche rinnovabili, dunque, assumono la forma di un soggetto giuridico con partecipazione aperta e volontaria, assumono il carattere

dell'autonomia e sono controllate da soggetti che vivono in prossimità degli impianti di produzione di energia, di proprietà della comunità, con l'obiettivo primario di fornire benefici ambientali e sociali per la comunità e non di produrre un profitto economico-finanziario.

La particolarità delle comunità energetiche è che possono abbracciare diverse tipologie di soggetti partecipanti, quali persone fisiche, piccole e medie imprese ed anche amministrazioni locali. Tuttavia, per le imprese private è indispensabile che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.

Difatti, con l'obiettivo di assicurare il carattere *no profit* delle comunità energetiche non è ammessa la partecipazione, in qualità di membri della comunità, di aziende del settore energetico (fornitori ed ESCO) che possono, invece, prestare servizi di fornitura e di infrastruttura⁷.

La disciplina delle comunità energetiche rinnovabili è contenuta nell'art. 22 della direttiva 2018/2001/UE prevede la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili, precisando che è compito degli Stati membri assicurare che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a queste ultime, mantenendo al contempo i loro diritti e doveri, senza tuttavia essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione.

Come per gli autoconsumatori di energia rinnovabile, alle comunità energetiche deve essere garantito di poter produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, così come la possibilità di scambiare all'interno della stessa comunità l'energia rinnovabile prodotta e di poter accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

Spetta inoltre agli stati membri rimuovere gli ostacoli normativi ed amministrativi allo sviluppo delle comunità energetiche, assicurando che la partecipazione a queste ultime sia effettivamente aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

⁷ AA.VV., "Le comunità energetiche in Italia. Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato dell'energia", cit.

Le CER sono soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti.

Ai sensi del par. 6 dell'art. 22, i singoli Stati membri possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione transfrontaliera.

E' altresì compito degli Stati membri quello di fornire un adeguato quadro di sostegno alle comunità energetiche e, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, nell'elaborazione di tali regimi tengono conto delle loro peculiarità al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato.

2.- LA DISCIPLINA NAZIONALE.

2.1.- Il D.L. "Milleproroghe" n. 162/2019.

Il legislatore nazionale ha dato attuazione alla direttiva "RED II" con il Decreto Legge "Milleproroghe" del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8. Si tratta di una disciplina transitoria che avvia una fase di sperimentazione finalizzata ad acquisire elementi utili all'attuazione completa degli articoli 21 e 22 della direttiva n. 2018/2001/UE⁸ e al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

L'art. 42-bis del D.L. 162/2019 disciplina le modalità e le condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile.

In particolare, la norma appena richiamata prevede che i consumatori di energia elettrica hanno la possibilità di associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, par. 4, della direttiva RED II, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, qualora ricorrano le condizioni indicate dai commi 3 e 4 dell'art. 42-bis.

⁸ D. VALENZANO, "Gruppi di autoconsumatori e comunità energetiche rinnovabili. Il quadro normativo di riferimento", in www.gse.it.

Nel dettaglio, analogamente a quanto disposto dalla direttiva RED II, i partecipanti dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile sono un gruppo di almeno due autoconsumatori che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio, con la condizione che l'attività di produzione e di condivisione di energia non costituisca l'attività commerciale o professionale principale per i partecipanti diversi dai nuclei familiari.

La partecipazione alle comunità di energia rinnovabile, invece, è aperta e gli azionisti o membri della comunità possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

A conferma di quanto appena detto, viene specificato che l'obiettivo principale dell'associazione non può essere quello di conseguire un profitto finanziario, bensì quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ed ai suoi membri o azionisti.

I soggetti partecipanti ai gruppi di autoconsumo o alle comunità energetiche mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e regolano i loro rapporti con un contratto di diritto privato che individua un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa, a cui possono inoltre demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE). Tale contratto deve altresì prevedere la possibilità di recedere ed uscire dal gruppo o dalla comunità in ogni momento per i clienti finali, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Il comma 4, invece, precisa che gli impianti di produzione di energia devono essere alimentati da fonte rinnovabile ed essere entrati in funzione a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 162/2019 – ovvero dal 1° marzo 2020 – ed entro 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001.

Sul punto occorre precisare che per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia

elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrottermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas; mentre non possono accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa gli impianti di produzione ibridi⁹.

Anche gli impianti che producono solo incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad esempio per la fase di avviamento dei motori) sono ammessi al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, purché essi abbiano una quota di energia elettrica prodotta da fonti di energia diverse da quella rinnovabile annualmente inferiore al 5%¹⁰.

Ad ogni modo, l'impianto di produzione di energia deve avere una potenza non superiore ai 200kW.

I soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

Inoltre, viene precisato che i punti di prelievo dei consumatori ed i punti di immissione degli impianti di produzione sono ubicati, nel caso di CER su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione; mentre per gli autoconsumatori di energia rinnovabile nell'area afferente all'edificio o al condominio.

Il sesto comma dell'art. 42-bis prevede altresì che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema.

2.2.- La delibera ARERA 318/2020/R/eel.

⁹ Cfr. "Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità di energia rinnovabile. Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa", in www.gse.it.

¹⁰ Cfr. "Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità di energia rinnovabile. Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa", cit.

L'art. 42-bis, comma 8, del D.L. 162/2019 ha demandato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione della disciplina introdotta.

Ebbene, con la Delibera n. 318/2020/R/eel ARERA ha individuato un modello regolatorio virtuale che consente:

- di estendere a più soggetti i benefici, ove presenti, derivanti dal consumo in sito dell'energia elettrica localmente prodotta, evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche o societarie ovvero realizzate nuove reti private non necessarie e generalmente costose;
- di mantenere separata evidenza dei benefici associati all'autoconsumo (che non dipendono da fonti, tipologia di reti o assetti societari) e degli incentivi espliciti (che, in quanto tali, possono essere opportunamente calibrati in funzione delle fonti o delle tecnologie);

La Delibera in esame definisce inoltre i requisiti per l'accesso al servizio e le relative modalità procedurali.

In particolare, l'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020 disciplina le procedure per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, stabilendo che quest'ultimo sia erogato dal GSE per il tramite dei referenti dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero delle comunità di energia rinnovabile.

Il referente è un soggetto a cui a cui viene conferito congiuntamente dai produttori e dai clienti finali, partecipanti ad una delle due tipologie di aggregazione, il mandato per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e di incentivazione, al trattamento dei dati e alla sottoscrizione del contratto con il GSE per l'ottenimento di tali benefici¹¹.

Preme precisare che per i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile, il referente è l'amministratore di condominio, nel caso in cui i punti di connessione dell'impianto siano ubicati all'interno del condominio, o di un rappresentante del medesimo; mentre, qualora i punti di connessione dell'impianto siano ubicati all'interno di un edificio comprendente diverse unità immobiliari di proprietà dello

¹¹ Cfr. "Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità di energia rinnovabile. Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa", cit.

stesso soggetto, il referente sarà il proprietario dell'edificio o un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente¹².

Invece, per quanto concerne le comunità di energia rinnovabile, il referente viene identificato nella comunità stessa¹³.

La Delibera 318/2020 prende in considerazione anche la problematica della natura giuridica del soggetto "comunità di energia rinnovabile", suggerendo l'utilizzo di una fra le seguenti forme giuridiche nella prima fase transitoria di attuazione della direttiva RED II:

- enti del terzo settore;
 - cooperative a mutualità prevalente o cooperative non a mutualità prevalente;
 - cooperative benefit, consorzi, partenariati, organizzazioni senza scopo di lucro;
- purché tali entità rispettino i requisiti di cui al decreto-legge 162/19 e alla direttiva 2018/2001.

L'allegato A della delibera ARERA n. 318/2020, si preoccupa di disciplinare all'art. 4 le modalità procedurali per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

Il secondo comma della disposizione appena richiamata precisa che per il riconoscimento del servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa le configurazioni devono presentare istanza tramite il referente al GSE, utilizzando uno schema definito da quest'ultimo.

Occorre inoltre considerare che, ai sensi del quinto comma, "*L'istanza di cui al comma 4.2 rileva sia ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalità di cui all'articolo 7 sia ai fini dell'incentivazione prevista dall'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19*".

Per l'erogazione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa (definito da ARERA) e dell'incentivo fissato con decreto del MISE, il GSE

¹² Cfr. "Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità di energia rinnovabile. Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa", cit.

¹³ Cfr. "Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità di energia rinnovabile. Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa", cit.

verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità al servizio in esame e, nei soli casi in cui la predetta verifica abbia esito positivo, stipula con il referente della configurazione un apposito contratto, secondo uno schema definito dal medesimo GSE.

Tale contratto avrà una durata pari a quella del periodo di incentivazione definita dal Ministro dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019. Esso è alternativo allo scambio sul posto e agli strumenti di incentivazione di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019.

Al termine del periodo di incentivazione disposto dal MISE il corrispettivo unitario può essere oggetto di proroga su base annuale rinnovabile tacitamente in relazione alle sole parti afferenti alla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, fatte salve le eventuali diverse disposizioni che potrebbero entrare in vigore con il recepimento della direttiva 2018/2001/UE.

L'art. 8 dell'Allegato A alla delibera ARERA disciplina altresì la *“Regolazione economica dell'energia elettrica condivisa”*, specificando che, nell'ambito del contratto, il GSE eroga il contributo per la valorizzazione del servizio di energia condivisa (CAC) espresso in euro e l'incentivo che verrà definito dal MiSE.

Nella scheda tecnica della delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, si legge espressamente che *“il contributo CAC è differenziato tra “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente” e “comunità di energia rinnovabile” ed è riferito alla quantità di energia elettrica condivisa oraria e mensile (EAC). In particolare, nel caso dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e a differenza delle comunità di energia rinnovabile, il contributo di valorizzazione dell'energia condivisa tiene conto anche delle perdite di rete evitate sull'ultimo tratto di rete”¹⁴.*

Inoltre, il secondo comma dell'art. 8 specifica che nei casi in cui l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa preveda il ritiro da parte del GSE dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione facenti parte (o che assumono rilievo ai fini) delle configurazioni consentite, la tariffa incentivante di cui al comma 8.1, lettera b), include la remunerazione dell'energia elettrica immessa. In tali casi, il GSE applica anche i corrispettivi di sbilanciamento determinati calcolati secondo

¹⁴ La scheda tecnica della delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 è consultabile in www.arera.it.

quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07, ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati, e attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07.

2.3.- Decreto MISE 16 settembre 2020.

L'art. 42-bis, comma 9, del D.L. n. 162/2019 ha demandato l'individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali al Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di alcuni criteri predeterminati.

Con decreto del 16 settembre 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico è stata data attuazione all'art. 42-bis, comma 9, del decreto "Milleproroghe".

In particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale ha stabilito che: *"l'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:*

- a) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
- b) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile".

In altri termini, il MISE ha fissato in 20 anni il periodo in cui la configurazione in possesso di tutti i requisiti richiesti ha diritto al riconoscimento degli incentivi e, in secondo luogo, ha determinato l'incentivo remunerativo da corrispondere al referente della configurazione, sotto forma di "tariffa premio", in 100/MWh per i gruppi di autoconsumatori collettivi e in 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.

L'art. 4 del decreto ministeriale specifica che l'istanza di accesso alla tariffa premio è effettuata con le modalità indicate dall'art. 4, comma 2, della delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. Inoltre, l'erogazione della tariffa avviene nell'ambito dell'erogazione del contributo per la valorizzazione e

l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo di cui all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, secondo le modalità ivi indicate.

Il decreto ministeriale si preoccupa inoltre di specificare le condizioni di cumulabilità con altri incentivi.

In particolare, l'art. 5 del decreto precisa che per gli enti territoriali e locali, le tariffe premio non sono cumulabili:

- con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019;
- con il meccanismo dello scambio sul posto.

Invece, per i soggetti diversi dagli enti territoriali e locali le tariffe premio sono cumulabili esclusivamente con:

- la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (50% di detrazione in 10 anni);
- la detrazione del 110%, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 3.

Quest'ultima disposizione dispone che, ai fini di quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del D.L. n. 34/2020, il primo comma dell'art. 3 *“si applica all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo per l'autoconsumo collettivo previsto dalla regolazione di ARERA, nonché l'obbligo di cessione già richiamato al comma 2”* (ovvero l'obbligo di cedere al GSE l'energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus).

Nel dettaglio, l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto il cd. “Ecobonus”, che consiste in una detrazione fiscale pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, escluse quelle che fanno attività di impresa, arti e professioni.

Per accedere ai benefici dell'Ecobonus 110%, è necessario realizzare almeno uno dei seguenti interventi “principali” che comportino un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. Qualora non sia possibile, sarà necessario il

conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica-A.

Nel dettaglio, vengono considerati interventi principali:

- gli interventi di isolamento termico delle superfici opache (l'involucro dell'edificio), con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, o tramite la sostituzione di sistemi di riscaldamento autonomi per pompe di calore di alta efficienza;
- gli interventi di riqualificazione antisismica.

Il proprietario dell'immobile che effettui almeno uno di questi tre interventi con un salto di due classi energetiche dell'immobile, potrà accedere alla detrazione fiscale anche per interventi cd. "aggiunti o trainati", relativi all'installazione di:

- impianti fotovoltaici, fino a 20 kWp e per una spesa complessiva di € 48.000;
- sistemi di accumulo correlati agli impianti fotovoltaici (1.000 €/kWh), per un massimo di € 48.000;
- colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici.

In conclusione, i contributi economici riconosciuti ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile e alle comunità energetiche di energia rinnovabile per ciascun kWh di energia elettrica condivisa e per un periodo di 20 anni sono:

- valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla delibera ARERA n. 318/2020/R/eel con un corrispettivo unitario (somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione, pari a 7,61 €/MWh per l'anno 2020, e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione, pari a 0,61 €/MWh per l'anno 2020). Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate (variabile

a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell'energia elettrica. Prendendo a riferimento, a puro titolo di esempio, il Prezzo Unico Nazionale medio del 2019 si avrebbe un valore pari a circa 1,3 €/MWh per la bassa tensione e circa 0,6 €/MWh per la media tensione)¹⁵.

- **incentivazione dell'energia elettrica condivisa** ai sensi del decreto MISE del 16 settembre 2020 (pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori collettivi e in 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili);
- **ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE**, ove richiesto.

¹⁵ Cfr. “Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità di energia rinnovabile. Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa”, cit.

